

Ai sensi dell'articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)

PROMULGO

il

REGOLAMENTO

sulla conservazione e la promozione dello sviluppo nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali nel Comune città di Capodistria

Prot. n. 331-52/2023
Data: 13 novembre 2023

COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
IL SINDACO
Aleš Bržan

Ai sensi dell'art. 24 della Legge sull'Agricoltura (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 - odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 - ZPOmK-2, 18/23 e 78/23), nonché degli artt. 65 e 67 della Legge sulle Autonomie Locali (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 - versione consolidata ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A e 80/20 - ZIUOOPE), ai sensi dell'art. 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale, nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18) il Consiglio del Comune città di Capodistria, durante la seduta del 26 ottobre 2023 ha adottato il seguente

REGOLAMENTO

sulla conservazione e la promozione dello sviluppo nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali nel Comune città di Capodistria

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(contenuto del regolamento)

Il presente regolamento stabilisce l'ambito di applicazione, le condizioni, le tipologie di sovvenzioni con le singole misure e la procedura di assegnazione del bilancio destinato agli interventi finanziari nel campo della conservazione e della promozione dello sviluppo nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali.

Articolo 2

(conformità con le normative in vigore)

I fondi stanziati ai sensi del presente regolamento verranno utilizzati per:

- aiuti di stato in conformità alle condizioni previste dal Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 327 del 21. 12. 2022, pag. 1; d'ora innanzi: Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione),
- aiuti *de minimis* nel rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* (GU L 352 del 24. 12. 2013, pag. 1), modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione, del 2 luglio 2020, che modifica il Regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua



proroga e che modifica il Regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti (GU L 215 del 07. 07. 2020, pag. 3; d'ora innanzi: Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione); e

- altre misure adottate dal comune.

Articolo 3

(modalità e importo del finanziamento)

I fondi per l'attuazione delle misure volte a conservare e promuovere lo sviluppo nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali nel Comune città di Capodistria (d'ora innanzi: "il comune") vengono stanziati nel bilancio del comune. L'importo dei fondi è determinato dalla delibera che approva il bilancio per l'anno in corso.

Articolo 4

(tipologia di finanziamento)

I fondi per le misure previste dal presente regolamento vengono stanziati con un importo e per scopi specifici, quali somme a fondo perduto con aiuti e/o sotto forma di sovvenzioni di servizi.

Articolo 5

(significato dei termini)

I termini utilizzati nel presente regolamento hanno il seguente significato:

- (1) "aiuti": qualsiasi misura volta a soddisfare i criteri di cui all'articolo 107, comma primo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (versione consolidata, GU C 202 del 07. 06. 2016, pag. 1; d'ora innanzi: Trattato);
- (2) "micro, piccola e media impresa": impresa che soddisfa i criteri di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione;
- (3) "settore agricolo": l'insieme delle imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli;
- (4) "prodotto agricolo": i prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'Allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28. 12. 2013, pag. 1), modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2020/560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 04. 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 in materia di misure specifiche volte ad attenuare il contenimento dell'epidemia COVID-19 che ha investito duramente il settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 130 del 24. 04. 2020, pag. 11);
- (5) "produzione agricola primaria": la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'Allegato I del Trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
- (6) "trasformazione di prodotti agricoli": qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività realizzate nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- (7) "commercializzazione di prodotti agricoli": la conservazione a magazzino o l'esposizione ai fini di vendita, l'offerta in vendita, la fornitura o la commercializzazione in qualsiasi altro modo, diverso dalla prima vendita da parte del produttore primario a un mediatore o a un trasformatore e qualsiasi attività volta a preparare il prodotto per tale prima vendita; le vendite da parte del produttore primario al consumatore finale sono considerate commercializzazione di prodotti agricoli ne caso vengano effettuate in locali separati e riservati a tale scopo;
- (8) "azienda agricola": costituisce l'unità territoriale che comprende terreni, fabbricati e impianti utilizzati per la produzione agricola primaria;

- (9) "soggetto responsabile dell'attività agricola" (d'ora innanzi: "responsabile"): il soggetto responsabile dell'esercizio dell'attività agricola nell'azienda;
- (10) "impresa in difficoltà": si intende un'impresa di cui all'articolo 59, comma secondo, del Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione;
- (11) "immobilizzazioni materiali": sono beni costituiti da terreni, fabbricati e impianti, macchinari e attrezzature;
- (12) "immobilizzazioni immateriali": sono i beni intangibili utilizzati dall'azienda, privi di forma fisica o finanziaria, ad esempio marchi, brevetti, licenze, avviamento o altra proprietà intellettuale;
- (13) "servizi agevolati": sono forme di aiuto in cui esso viene concesso al beneficiario finale indirettamente, in natura, e vengono prestati al fornitore del servizio o dell'attività in questione;
- (14) "inizio dell'attuazione del progetto o dell'attività": significa sia l'inizio delle attività o dei lavori edili, connessi all'investimento, sia il primo impegno giuridicamente vincolante per ordinare le attrezzature o utilizzare servizi, o qualsiasi altro impegno che renda irrevocabile il progetto o l'attività, a seconda di quale situazione si verifichi per prima; l'acquisto di terreni e i lavori preparatori, come l'ottenimento delle autorizzazioni e la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati quali inizio dell'attuazione del progetto o dell'attività;
- (15) "intensità di aiuto": significa l'importo lordo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili prima della deduzione di imposte o altri oneri;
- (16) "standard dell'Unione": significa uno standard obbligatorio stabilito dalla legislazione dell'Unione Europea attestante il livello che le singole imprese devono raggiungere, in particolare per quanto riguarda l'ambiente, l'igiene e il benessere degli animali; di conseguenza, gli standard o gli obiettivi stabiliti nell'Unione Europea e vincolanti per gli stati membri ma non per le singole imprese, non sono considerati standard dell'Unione;
- (17) "investimenti realizzati per conformarsi a una norma dell'Unione": investimenti effettuati per raggiungere la conformità a una norma dell'Unione Europea dopo la fine del periodo transitorio stabilito dalla legislazione dell'Unione;
- (18) "miglioramento agricolo non complesso": significa miglioramento fondiario come definito dalla legislazione vigente in materia di terreni agricoli;
- (19) "terreno agricolo comparabile" (TAC): significa l'estensione della superficie, calcolata in base al tipo di utilizzo effettivo, come definito nelle norme che disciplinano il registro delle aziende agricole (RAA), dove per 1 ettaro di TAC si considera quanto segue:
- 1 ettaro di terreno coltivabile con le seguenti tipologie di utilizzo GERK: 1100 - campo, 1131 - prato temporaneo, 1150 - campo per l'allevamento lumache, 1161 - luppolo in conversione, 1170 - fragole coltivazioni di pieno campo e 1610 - terreno agricolo in preparazione,
 - 2 ettari di terreno con le seguenti tipologie di utilizzo GERK: 1222 - frutteto estensivo, 1300 - prato stabile e 1320 - prato senza specifiche e definite caratteristiche,
 - 0,25 ettari di colture permanenti con le seguenti tipologie di utilizzo GERK: 1221 - frutteto intensivo, 1211 - vigneto, 1230 - uliveto 1212 - madri di portinnesto, 1160 - luppolo, 1180 - colture permanenti su seminativi, 1181 - colture permanenti su seminativi non coltivati a terra e 1240 - altre colture permanenti (per i boschi cedui a rapido accrescimento, si considerano solo le piantagioni cedue a rapido accrescimento di cui al regolamento sui pagamenti diretti).
 - 0,1 ettari di terreno con le seguenti tipologie di utilizzo GERK: 1190 - serra, 1192 - serra da frutta e 1191 - serra senza coltivazione nel terreno,
 - 8 ettari di piantagioni di arboricoltura con le seguenti tipologie di utilizzo GERK: 1420 - piantagioni di alberi da bosco;
- (20) "L'UBA": è l'unità di misura e viene prescritta per la comparazione di varie specie e categorie di animali da allevamento;
- (21) "data di concessione degli aiuti": significa la data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;
- (22) "gruppo o organizzazione di produttori": significa un gruppo o un'organizzazione costituita per uno dei seguenti scopi:
- adattamento della produzione e dei volumi di produzione dei produttori membri di tali gruppi o organizzazioni di produttori alle esigenze del mercato;

- commercializzazione congiunta di beni, compresa la preparazione alla vendita, la centralizzazione delle vendite e la fornitura ai grossisti;
 - sviluppo delle regole comuni in materia di informazioni relative alla produzione, in particolare a raccolta e disponibilità;
 - altre attività che possono essere svolte da gruppi o organizzazioni di produttori, come ad esempio lo sviluppo del know-how commerciale e di marketing, l'organizzazione e la facilitazione dei processi di innovazione, la gestione congiunta dei terreni dei soci, l'utilizzo di pratiche colturali e produttive nel rispetto dell'ambiente, le pratiche e le tecniche atte a garantire il benessere degli animali;
- (23) "impresa unica": si intende l'insieme delle imprese, tra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:
- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
- Le imprese che si trovano in una delle relazioni di cui alle lettere da (a) a (d) del presente paragrafo attraverso una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.
- (24) "avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali": sono le avversità atmosferiche quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, piogge abbondanti o intense o grave siccità che distruggono più del 30 % della produzione media annua nel settore agricolo, calcolata sulla base del triennio o del quadriennio precedente o di una media triennale sulla base del quinquennio o dell'ottennio precedente, esclusi i valori massimi e minimi, e, nel settore forestale, invece, più del 20 % del potenziale produttivo delle foreste;
- (25) "calamità naturali": terremoti, valanghe, frane e inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale;
- (26) "biocarburante da colture alimentari": biocarburante ottenuto da colture utilizzate per l'alimentazione umana e animale, come definito nella Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili (revisione) (GU L 328 del 21. 12. 2018, pag. 82), modificata da ultimo dal Regolamento delegato (UE) 2022/759 della Commissione, del 14 dicembre 2021, che modifica l'Allegato VII della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la metodologia di calcolo della quantità di energia rinnovabile per il raffrescamento e il teleraffrescamento (GU L 139 del 18. 5. 2022, pag. 1);
- (27) "parassita delle piante": rappresenta qualsiasi specie, ceppo o biotipo di pianta, animale o agente patogeno dannoso alle piante e ai prodotti delle piante;
- (28) "animale protetto": significa qualsiasi animale protetto ai sensi delle norme dell'Unione Europea o nazionali, comprese le specie per le quali il diritto nazionale stabilisce norme specifiche per la conservazione della popolazione.

Articolo 6

(tipi di aiuti e misure)

Per l'attuazione di misure per la conservazione e lo sviluppo dei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali nel territorio comunale, le risorse finanziarie vengono convogliate attraverso le norme sugli aiuti di stato, che si basano sui Regolamenti della Commissione UE di cui all'articolo 2 del presente Regolamento e consentono di attuare i seguenti tipi di aiuti o misure:

Tipo di aiuto	Misura
Aiuti di Stato nell'ambito dell'esenzione per categoria a favore dell'agricoltura ai sensi del Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione	MISURA 1: Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole per la produzione primaria (articolo 14 del Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione) MISURA 2: Aiuti agli investimenti connessi alla trasformazione o alla commercializzazione di prodotti agricoli (articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione) MISURA 3: Aiuti per servizi di consulenza (articolo 22 del Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione) MISURA 4: Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli (articolo 24 del Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione) MISURA 5: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi (articolo 28 del Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione)
Aiuti <i>de minimis</i> in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione	MISURA 6: Aiuti agli investimenti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari e agli investimenti in attività non agricole nelle aziende agricole – <i>de minimis</i> MISURA 7: Aiuti per l'istruzione e la formazione in attività extra-agricole nell'azienda agricola e nella trasformazione e commercializzazione
Altre misure comunali	MISURA 8: Sostegno alle attività di associazioni o società attive nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali

Articolo 7
(beneficiari)

(1) I beneficiari sono:

- persone fisiche e giuridiche che soddisfano i criteri per le microimprese, attive nella produzione agricola primaria (per le misure 1 e 5), ovvero attive nel settore agricolo (per le misure 2, 3 e 4), iscritte nel registro delle aziende agricole, che svolgono attività agricola ovvero la svolgono nel territorio del Comune di città Capodistria e possiedono ovvero affittano terreni agricoli situati nel territorio del predetto comune;
- persone fisiche e giuridiche che soddisfano i criteri per le microimprese in caso di applicazione delle misure per gli aiuti *de minimis* ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, che svolgono attività non agricole, di trasformazione o commercializzazione nell'ambito dell'economia agricola nel Comune città di Capodistria e sono iscritte nel registro delle aziende agricole.

(2) Le richieste di pagamento dei fondi ai sensi del presente regolamento devono essere presentate dai beneficiari di cui al paragrafo precedente a proprio nome.

Articolo 8

(categorie di esenzione di applicazione del Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione)

(1) Gli aiuti previsti dal presente regolamento non sono concessi nell'ambito delle misure di cui al Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione a soggetti che siano:

- destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea con la quale l'aiuto concesso da un'autorità della Repubblica di Slovenia, viene dichiarato non conforme a legge e non compatibile con il mercato interno;
- aziende in difficoltà;

(2) Gli aiuti previsti dal presente regolamento in conformità al Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione non si applicano alle misure per:

- aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
 - aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
- (3) Ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile all'aiuto, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

Articolo 9

(modalità, condizioni e criteri di concessione degli aiuti)

- (1) Gli aiuti di stato e gli aiuti *de minimis* saranno concessi ai beneficiari sulla base di un bando pubblico pubblicato sul sito del Comune città di Capodistria, in conformità con la normativa vigente in materia di finanza pubblica e del presente regolamento.
- (2) Il bando definirà le singole misure e l'importo del finanziamento disponibile per ciascuna misura, come stabilito nella delibera di bilancio comunale per l'anno in corso.
- (3) Le misure ed i criteri dettagliati per la concessione degli aiuti di stato e degli aiuti *de minimis* e la documentazione richiesta per le singole misure ai sensi del presente regolamento saranno indicati più dettagliatamente nel bando di gara.
- (4) Dopo l'assegnazione dei fondi, il comune è tenuto a trasmettere al ministero competente i dati sull'ammontare dei fondi assegnati per ogni beneficiario e per ogni misura.

Articolo 10

(effetto di incentivazione)

- (1) Per le misure previste dal Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione, gli aiuti possono essere concessi solo nel caso abbiano un effetto di incentivazione. Si ritiene che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione nel caso il beneficiario presenti la domanda scritta di concessione di aiuti prima dell'attuazione del progetto o dell'attività.
- (2) La domanda di concessione di aiuti deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - nome della persona fisica o nome della persona giuridica;
 - dimensioni dell'impresa;
 - descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;
 - ubicazione del progetto o dell'attività;
 - elenco dei costi ammissibili;
 - tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;
 - dichiarazioni del richiedente circa il soddisfacimento delle condizioni di cui all'art. 7, comma primo del presente regolamento e dichiarazioni circa l'acquisizione degli aiuti per gli stessi costi ammissibili da altri fondi pubblici.

Articolo 11

(assegnazione dei fondi)

- (1) La decisione in merito all'assegnazione dei fondi ai beneficiari ai sensi del presente regolamento viene presa dalla persona delegata su proposta di una commissione tecnica nominata dal sindaco.
- (2) Il beneficiario può presentare ricorso al sindaco avverso la decisione di cui al paragrafo precedente entro 8 giorni dal ricevimento. La decisione del sindaco è definitiva.
- (3) Gli obblighi reciproci tra il comune e il beneficiario avvengono per mezzo di un negozio giuridico.
- (4) La data di assegnazione degli aiuti è la data dell'esecutività della deliberazione.

Articolo 12

(erogazione fondi)

- (1) I fondi vengono erogati ai beneficiari con stanziamenti dal bilancio comunale ai sensi della domanda inoltrata.
- (2) La domanda deve includere la seguente documentazione:
 - copia dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto (fattura/situazione e ricevuta/prova di pagamento),
 - altri documenti giustificativi come specificato nel bando di gara.

Articolo 13

(agevolazioni cumulabili con altri aiuti)

- (1) Gli importi massimi e le intensità massime di aiuto per singole misure di cui agli articoli da 14 a 20 inclusi nel presente regolamento (ossia gli aiuti in regime di esenzione per categoria) non possono superare gli importi massimi complessivi e le intensità massime di aiuto di cui agli articoli 4, 14, 17, 22, 24 e 28 del Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione, indipendentemente dal fatto che il sostegno al progetto o all'attività venga finanziato interamente con risorse nazionali o parzialmente cofinanziato dall'Unione Europea.
- (2) Gli aiuti previsti dal presente regolamento, in conformità al Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione, possono essere cumulati con altri aiuti di stato relativi agli stessi costi ammissibili che si sovrappongono in tutto o in parte, ma unicamente nel caso in cui tale cumulo non superi l'intensità o l'importo massimo di aiuto applicabile all'aiuto in questione ai sensi del Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione.
- (3) Gli aiuti di cui al presente regolamento non sono cumulabili con i pagamenti di cui all'articolo 145, comma 2, e all'articolo 146 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6. 12. 2021, pag. 1), modificato da ultimo dal Regolamento Delegato (UE) 2023/813 della Commissione, dell'8 febbraio 2023, che modifica il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le dotazioni degli Stati membri per i pagamenti diretti e la ripartizione annua per Stato membro del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale (GU L 102 del 17. 4. 2023, pag. 1), in relazione agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo dà luogo a un'intensità o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dal Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione.
- (4) Gli aiuti previsti dal presente regolamento in conformità al Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione non sono cumulabili con gli aiuti *de minimis* per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta un'intensità o un importo di aiuto superiore a quello stabilito dal Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione.

II. AIUTI IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO (UE) N. 2022/2472 DELLA COMMISSIONE

Articolo 14

MISURA 1: Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole per la produzione primaria (articolo 14 del Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione)

- (1) L'investimento mira a raggiungere almeno uno dei seguenti obiettivi:
 - migliorare l'efficienza complessiva e la sostenibilità dell'attività agricola, in particolare con la riduzione dei costi di produzione con il miglioramento e il riordino della produzione;
 - migliorare l'ambiente naturale, le condizioni igieniche o gli standard di benessere degli animali;

- creare e migliorare le infrastrutture legate a sviluppo, adattamento e ammodernamento dell'agricoltura, tra cui l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione fondiaria e il miglioramento dei terreni, l'approvvigionamento ed il risparmio di energia sostenibile, l'efficienza energetica, l'approvvigionamento ed il risparmio di energia o acqua.
- (2) Non vengono concessi aiuti per:
- acquisto dei titoli all'aiuto;
 - acquisto di terreni per la costruzione di stalle;
 - acquisto e messa a dimora di piante annuali;
 - opere di drenaggio;
 - acquisto di animali;
 - cablaggi o posa cavi per reti di dati all'esterno della proprietà privata;
 - lavori già eseguiti, ad eccezione della redazione della documentazione di progetto;
 - investimenti al di fuori del territorio comunale;
 - costi relativi ai contratti di locazione;
 - capitale circolante.
- (3) Gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole per la produzione primaria possono essere concessi per:
- Sottomisura 1.1: Ammodernamento aziende agricole;
 - Sottomisura 1.2: Miglioramento dei terreni agricoli e dei pascoli.

Articolo 15

Sottomisura 1.1 Ammodernamento aziende agricole

- (1) Possono essere stanziati aiuti per investimenti nelle aziende agricole in relazione alla produzione agricola primaria.
- (2) Le richieste di aiuto nell'ambito della presente misura devono essere presentate dal titolare dell'azienda agricola ovvero da una persona da lui delegata.
- (3) L'aiuto copre i seguenti costi ammissibili:
- i costi per la costruzione o il miglioramento di stalle, annessi rustici per aziende agricole a servizio della produzione agricola primaria;
 - i costi di redazione della documentazione di progetto per la nuova costruzione, la ricostruzione o la conversione di stalle e annessi rustici per aziende agricole,
 - investimenti in posa cavi della casa passiva o in posa cavi strutturata per le reti di dati e, se del caso, la parte accessoria di una rete passiva su una proprietà privata esterna al fabbricato;
 - i costi di acquisto di macchinari agricoli nuovi (eccetto trattori) e di attrezzature fino al valore di mercato del bene;
 - i costi di allestimento delle stalle e degli annessi rustici dell'azienda agricola;
 - i costi di acquisto ed installazione della serra e dei relativi allestimenti. In caso di irrigazione, i costi che soddisfano le seguenti condizioni:
 - o sia stato notificato un piano di gestione del bacino idrografico per l'area in cui si intende realizzare l'investimento e per tutte le altre aree in cui l'investimento può avere un impatto sull'ambiente, in conformità alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22. 12. 2000, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2014/101/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014, che modifica la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 311 del 31. 10. 2014, pag. 32);
 - o quale parte dell'investimento sono stati o verranno installati i contatori dell'acqua, consentendo in questo modo la misurazione dei consumi di acqua a livello dell'investimento sostenuto;

- l'investimento nel miglioramento di un impianto irriguo esistente o di un elemento dell'infrastruttura irrigua è soggetto a una valutazione preventiva in termini di garanzia di risparmio idrico che rifletta i parametri tecnici dell'impianto o delle infrastrutture esistenti;
- investimento che consente di ottenere una riduzione effettiva del consumo di acqua che contribuisce al raggiungimento e al mantenimento di un buono stato dei corpi idrici (non si applica agli investimenti in impianti esistenti e alle relative attrezzature per l'irrigazione che hanno un impatto solo sull'efficienza energetica, agli investimenti per la costruzione di bacini idrici o agli investimenti per l'utilizzo di acqua riciclata, che non incidono sulle acque sotterranee o sui corpi idrici superficiali, i costi di impianto di colture permanenti superiori a 0,2 ettari (oliveti, frutteti, piantagioni di asparagi e fragole, esclusi i vigneti), compresa la protezione contro le condizioni meteorologiche avverse (reti);
- investimenti in strutture esistenti e impianti irrigui ad esse appartenenti che incidono solo sull'efficienza energetica, investimenti nella costruzione di vasche d'acqua o investimenti nell'uso di acqua riciclata che non incidono sulle acque dei corpi idrici di superficie o sotterranei;
- onorari di architetti, ingegneri e consulenti, nonché onorari relativi a consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità;
- oneri per l'acquisizione, lo sviluppo o l'utilizzo di software informatici, cloud computing e soluzioni simili, nonché per l'ottenimento di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi.
- i beneficiari devono svolgere l'attività nell'ambito della produzione agricola primaria su almeno 2 ettari di terreno agricolo comparabile in uso o allevare almeno 5 unità di bestiame (UBA) – disposizione applicabile per gli investimenti in stalle e fabbricati rurali annessi.

(4) Condizioni di ammissibilità degli aiuti:

- presentazione della relativa autorizzazione per l'investimento, ove necessario ai sensi dalle norme edilizie;
- autorizzazione per il progetto di investimento in questione in base alla valutazione dell'impatto ambientale effettuata prima della data di concessione dell'aiuto;
- documentazione progettuale per gli investimenti elencati che viene indicata quale costo ammissibile e i documenti giustificativi dei predetti costi;
- offerte ovvero preventivi per gli investimenti previsti;
- presentazione di una richiesta di sintesi (richiesta di sovvenzione) depositata nell'anno in corso o in quello precedente, nel caso il termine per la presentazione di una richiesta di sintesi nell'anno in corso non fosse ancora scaduto;
- parere sulla fattibilità e sulla sostenibilità economica dell'investimento, redatto dal servizio tecnico di competenza;
- altre condizioni definite nel bando di gara.

(5) Intensità dell'aiuto:

- fino al 65 % dei costi ammissibili degli investimenti nelle aziende agricole.

(6) L'importo massimo complessivo dell'aiuto concesso è di 5.000 Euro per azienda agricola all'anno.

Articolo 16

Sottomisura 1. 2 Miglioramento dei terreni agricoli e dei pascoli

(1) Possono essere concessi aiuti per il miglioramento dei terreni agricoli e dei pascoli.

- (2) La domanda di aiuto ai sensi della presente misura deve essere presentata dal titolare dell'azienda agricola ovvero da una persona autorizzata dal titolare dell'azienda agricola ovvero da tutti i titolari delle aziende agricole coinvolte nell'investimento comune.
- (3) Costi ammissibili:
- costi di redazione di un piano ambientale di miglioramento agricolo (minori miglioramenti fondiari, pascoli);
 - spese generali: onorari di architetti, ingegneri e consulenti (professionisti e consulenti), studi di fattibilità;
 - costi di miglioramento dei terreni agricoli e dei pascoli;
 - costi di realizzazione delle opere di miglioramento fondiario non complesso;
 - costi per l'acquisto di attrezzature per la recinzione e la chiusura dei pascoli con recinzioni;
 - costi per l'acquisto di attrezzature per l'installazione di punti di abbeveraggio per il bestiame.
- (4) Beneficiari:
- singole e/o più aziende agricole coinvolte nell'investimento congiunto;
 - attività di produzione agricola primaria su almeno 2 ettari di terreni agricoli comparabili in utilizzo.
- (5) Condizioni di ammissibilità degli aiuti:
- idonee autorizzazioni ovvero documentazione di progetto d'investimento, e documenti attestanti i costi, nel caso siano ammissibili al cofinanziamento;
 - autorizzazione per il progetto di investimento in questione in base alla valutazione dell'impatto ambientale effettuata prima della data di concessione dell'aiuto;
 - stima dei costi per i quali viene inoltrata la domanda di stanziamento dell'aiuto;
 - copia della planimetria catastale e del programma dei lavori redatto dal servizio tecnico di competenza, nel caso in cui l'oggetto del sostegno sia il miglioramento dei terreni agricoli o il miglioramento fondiario non complesso;
 - autorizzazione del proprietario del terreno per effettuare l'investimento nel caso il fondo sia affittato;
 - presentazione di una richiesta di sintesi (richiesta di sovvenzione) depositata nell'anno in corso o in quello precedente, nel caso il termine per la presentazione di una richiesta di sintesi nell'anno in corso non fosse ancora scaduto;
 - altre condizioni definite nel bando di gara.
- (6) Intensità dell'aiuto:
- fino al 65 % dei costi ammissibili degli investimenti nelle aziende agricole.
- (7) L'importo massimo complessivo dell'aiuto concesso è di 5.000 Euro per azienda agricola all'anno.

Articolo 17

MISURA 2: Aiuti agli investimenti connessi alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli (articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione)

- (1) L'obiettivo della misura è il finanziamento degli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli. Gli investimenti riguardano immobilizzazioni materiali o immateriali nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli.

- (2) Le richieste di aiuto nell'ambito della presente misura devono essere presentate dal titolare dell'azienda agricola ovvero da una persona da lui delegata.
- (3) Non vengono concessi aiuti per:
- capitale circolante.
 - lavori già eseguiti, ad eccezione della redazione della documentazione di progetto;
 - costi relativi ai contratti di locazione;
 - costi associati all'acquisto di terreni ai fini dell'investimento;
 - investimenti legati alla produzione di biocarburante da colture alimentari;
 - investimenti per la conformità alle norme dell'Unione Europea applicabili.
- (4) Costi ammissibili:
- costruzione o miglioramento di immobili destinati alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli;
 - investimenti in posa cavi della casa passiva o in posa cavi strutturata per le reti di dati, su una proprietà privata esterna al fabbricato;
 - acquisto di nuovi macchinari e attrezzature;
 - onorari di architetti, ingegneri e consulenti, pagamenti per servizi di consulenza in materia di sostenibilità ambientale ed economica, compresi i costi per studi di fattibilità;
 - acquisto e sviluppo di attrezzature informatiche e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi.
- (5) I beneficiari svolgono attività nel settore della trasformazione e/o della commercializzazione dei prodotti agricoli.
- (6) Condizioni di ammissibilità degli aiuti:
- pezze giustificative relative all'iscrizione dell'attività complementare e dell'idoneità a svolgere l'attività (nel caso il beneficiario non abbia ancora iscritto nel registro lo svolgimento dell'attività, dovrà registrarla entro due anni dal ricevimento dell'aiuto);
 - autorizzazione per il progetto di investimento in questione in base alla valutazione dell'impatto ambientale effettuata prima della data di concessione dell'aiuto;
 - presentazione della relativa autorizzazione per l'investimento, ove necessario ai sensi delle norme edilizie;
 - documentazione progettuale dell'investimento e, ove ammissibile, i documenti giustificativi di tali costi;
 - l'investimento deve essere conforme alla legislazione ambientale dell'Unione Europea e nazionale;
 - in caso di investimento soggetto a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione, quest'ultima deve essere presentata insieme alla domanda di aiuto;
 - offerte ovvero preventivi per gli investimenti previsti;
 - parere sulla fattibilità e sulla sostenibilità economica dell'investimento, redatto dal servizio tecnico di competenza;
 - dopo la conclusione dell'investimento, è necessario svolgere l'attività nell'azienda agricola per almeno 5 anni;
 - altre condizioni definite nel bando di gara.
- (7) Intensità dell'aiuto:
- fino al 65 % dei costi ammissibili degli investimenti nelle aziende agricole.
- (8) L'importo massimo complessivo dell'aiuto concesso è di 5.000 Euro per azienda agricola all'anno.

MISURA 3: Aiuti per servizi di consulenza (articolo 22 del Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione)

- (1) L'obiettivo della misura è sostenere le imprese che operano nel settore agricolo e si avvalgono dei servizi di consulenza.
- (2) Le richieste di aiuto nell'ambito della presente misura devono essere presentate dal titolare dell'azienda agricola ovvero da una persona da lui delegata.
- (3) L'aiuto viene concesso sotto forma di servizio sovvenzionato.
- (4) I fornitori di servizi di consulenza devono essere selezionati secondo le procedure in materia di appalti pubblici. Le condizioni per la selezione dei fornitori di servizi di consulenza sono:
 - risorse sufficienti per quanto riguarda il personale, al quale vengono somministrati regolarmente corsi di formazione e addestramento,
 - esperienza nel settore della consulenza, e
 - affidabilità nei settori in cui viene prestata la consulenza.

I servizi di consulenza possono essere forniti da gruppi di produttori o da altre organizzazioni, indipendentemente dalle dimensioni.

Nel caso i servizi di consulenza vengano forniti da gruppi e organizzazioni di produttori, l'appartenenza a tali gruppi o organizzazioni non costituisce condizione per l'accesso ai servizi. Il contributo ai costi amministrativi del gruppo o dell'organizzazione in questione da chi non è membro è limitato ai costi di fornitura dei servizi di consulenza.

Il fornitore di servizi di consulenza deve essere imparziale e non vi devono essere conflitti di interesse.

- (5) Il servizio di consulenza deve essere collegato ad almeno un obiettivo specifico:
 - pratiche agricole che prevengono lo sviluppo della resistenza agli antimicrobici,
 - prevenzione e gestione del rischio,
 - ammodernamento, miglioramento della competitività, integrazione settoriale, orientamento al mercato e promozione dell'imprenditorialità e dell'innovazione,
 - tecnologia digitale in agricoltura,
 - gestione sostenibile dei nutrienti, compreso l'uso dello strumento di sostenibilità dei nutrienti dell'azienda agricola, e
 - produzione sostenibile di mangimi, valutazione dei mangimi in termini di contenuto e valore nutritivo, documentazione, pianificazione e controllo della somministrazione dei foraggi al bestiame in base alle esigenze.
- (6) La consulenza può riguardare anche questioni relative a prestazioni economiche ed ambientali dell'azienda agricola, compresi gli aspetti della competitività:
 - consulenza sullo sviluppo di filiere corte,
 - agricoltura biologica,
 - risparmio energetico sostenibile,
 - efficienza energetica e produzione,
 - utilizzo di energia rinnovabile in ambito agricolo, e
 - aumento della biodiversità.

(7) Per gli aiuti con i quali vengono date a disposizione informazioni a un numero indeterminato di beneficiari non viene richiesto un effetto di incentivazione.

(8) L'intensità massima dell'aiuto è pari al 100 % dei costi ammissibili.

(9) L'importo dell'aiuto è limitato a:

- 25.000 Euro (esclusi i costi ammissibili di cui al paragrafo 6 del presente articolo) per un periodo di tre anni per servizi di consulenza erogati da fornitori di servizi a un beneficiario che svolge attività di produzione agricola primaria;
- 200.000 Euro (esclusi i costi ammissibili di cui al paragrafo 6 del presente articolo) per un periodo di tre anni per servizi di consulenza erogati da fornitori di servizi a un beneficiario che svolge l'attività nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Articolo 19

MISURA 4: Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli (articolo 24 del Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione)

- (1) L'obiettivo della misura è coprire i costi di organizzazione e partecipazione a concorsi, fiere o mostre e pubblicazioni volte a far conoscere i prodotti agricoli al grande pubblico.
- (2) Le richieste di aiuto nell'ambito della presente misura devono essere presentate dal titolare dell'azienda agricola ovvero da una persona da lui delegata.
- (3) L'aiuto è limitato ai prodotti agricoli.
- (4) L'aiuto viene concesso per attività di promozione di carattere generale e a beneficio di tutti i produttori del prodotto in questione. Le pubblicazioni volte alla diffusione dei prodotti agricoli al grande pubblico non devono contenere alcun riferimento a un'impresa, a un marchio o a un'origine specifici.
- (5) L'aiuto viene concesso per le azioni di promozione realizzate sul mercato interno dell'UE e dei paesi terzi.
- (6) Non è necessario che gli aiuti per i quali sono previste misure di promozione con pubblicazioni, destinate alla sensibilizzazione del vasto pubblico sui prodotti agricoli, abbiano un effetto incentivante.
- (7) Costi ammissibili:
 - a. Costi di organizzazione e partecipazione a concorsi, fiere e mostre:
 - spese di partecipazione,
 - spese di viaggio e trasporto di animali e prodotti, oggetto della misura di promozione,
 - costi di pubblicazioni e siti web che pubblicizzano l'evento,
 - affitto di spazi espositivi, stand e i costi di allestimento e smontaggio.
 - b. Costi di pubblicazioni volte alla diffusione dei prodotti agricoli al grande pubblico:
 - costi di pubblicazioni stampate ed in formato elettronico, siti web e spot nei mass media elettronici, alla radio o alla televisione, destinati a presentare informazioni concrete sui beneficiari di una particolare regione o sui produttori di un particolare prodotto agricolo, a patto che le informazioni siano neutre e che i beneficiari interessati abbiano le stesse opportunità di essere presentati nella pubblicazione,
 - costi di diffusione del know-how scientifico e delle informazioni concrete in merito ai prodotti agricoli generici, sul loro valore nutrizionale e sui consigli di assunzione.
- (8) Se la misura di promozione viene erogata da gruppi e organizzazioni di produttori, l'appartenenza a tali gruppi o organizzazioni non rappresenta una condizione per la partecipazione. Ogni contributo per la copertura dei diritti amministrativi del gruppo o dell'organizzazione di produttori in questione da chi non è membro è limitato ai costi di fornitura delle misure promozionali.
- (9) Gli aiuti vengono concessi sotto forma di finanziamenti a fondo perduto.

(10) Intensità dell'aiuto:

- fino al 100% dei costi ammissibili.

Articolo 20

MISURA 5: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi (articolo 28 del Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione)

(1) L'obiettivo dell'aiuto è finanziare parte dei premi assicurativi per la copertura assicurativa della produzione agricola in caso di perdite causate da uno dei seguenti fattori:

- calamità naturali,
- condizioni meteorologiche avverse assimilabili a calamità naturali e altre avversità atmosferiche,
- malattie degli animali o organismi nocivi delle piante o animali protetti, a titolo di risarcimento dei premi assicurativi per i costi di asporto e distruzione delle carcasse.

(2) Le richieste di aiuto nell'ambito della presente misura devono essere presentate dal titolare dell'azienda agricola ovvero da una persona da lui delegata.

(3) Gli aiuti stanziati per il pagamento dei premi assicurativi non ostacolano il funzionamento del mercato interno delle assicurazioni, non sono limitati alle assicurazioni offerte da un'unica impresa di assicurazione e non sono subordinati alla stipula del contratto assicurativo con un'assicurazione la cui sede si trova in Slovenia.

(4) I costi ammissibili sono i costi dei premi assicurativi a copertura delle perdite causate da calamità naturali, avversità atmosferiche paragonabili alle calamità naturali ed a altre avversità atmosferiche, nonché da malattie degli animali o organismi nocivi delle piante o animali protetti. Gli aiuti comprendono l'imposta di spettanza sulle assicurazioni.

(5) I beneficiari che hanno titolo a ricevere gli aiuti nell'ambito della produzione agricola primaria devono provvedere alla coltivazione su almeno 2 ettari di terreno agricolo comparabile in uso.

(6) Condizioni di ammissibilità degli aiuti:

- polizza assicurativa valida, con il calcolo dell'importo del cofinanziamento nazionale;
- presentazione di una domanda sintetica (di sussidio) inoltrata nell'anno in corso o in quello precedente, nel caso non sia ancora scaduto il termine per la presentazione.

(7) Intensità dell'aiuto:

- fino al 70 % del costo del premio assicurativo.

III. AIUTI *DE MINIMIS* IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE

Articolo 21

(disposizioni generali *de minimis* del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione)

(1) Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, i seguenti settori non sono ammissibili agli aiuti *de minimis*:

- pesca e acquacoltura;
- produzione primaria di prodotti agricoli elencati nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

- trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nei seguenti casi:
 - a) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - b) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.
- (2) Gli aiuti non saranno concessi per l'esportazione o per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, come ad esempio gli aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione.
- (3) L'aiuto non sarà condizionato dall'utilizzo di prodotti nazionali rispetto a quelli importati.
- (4) L'aiuto non deve essere utilizzato per l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada.
- (5) I soggetti che non hanno onorato tutti gli obblighi nei confronti del comune o dello stato, non sono ammissibili agli incentivi finanziari.
- (6) Le micro, piccole e medie imprese che si trovano in procedimenti di concordato preventivo, fallimento o in liquidazione ai sensi della legge che disciplina l'amministrazione controllata, il fallimento o la liquidazione e non hanno un capitale idoneo, nel senso che la perdita dell'anno in corso, insieme alle perdite riportate, ha raggiunto la metà del capitale sociale, non sono ammissibili ai finanziamenti per lo sviluppo.
- (7) Il valore totale degli aiuti concessi allo stesso beneficiario o a una singola impresa in base alla regola *de minimis* in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione non può superare i 200.000,00 Euro (nel caso di imprese attive nel settore del trasporto commerciale di merci su strada, il massimale ammonta a 100.000,00 Euro) nel periodo degli ultimi tre esercizi finanziari, indipendentemente dalla forma e dalla finalità dell'aiuto ed a prescindere dal fatto che l'aiuto venga concesso da fondi statali, comunali o dell'Unione.
- (8) Se un'impresa opera nei settori di cui al primo comma del presente articolo e opera anche in uno o più settori o attività che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, il presente regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che l'impresa garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficino degli aiuti *de minimis* ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione.
- (9) Ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile all'aiuto, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

Articolo 22

(cumulo degli aiuti *de minimis*)

- (1) Gli aiuti *de minimis* non possono essere cumulati con aiuti di stato per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di stato per la stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo supera l'intensità o l'importo massimo di aiuto concedibile.
- (2) Gli aiuti *de minimis* concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione possono essere cumulati con gli aiuti *de minimis* concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti *de minimis* per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale nel SEE (di seguito "Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione"), fino al massimale stabilito nel Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione.

- (3) Gli aiuti *de minimis* concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione possono essere cumulati con gli aiuti *de minimis* concessi ai sensi di altri regolamenti *de minimis* fino ai massimali (rispettivamente 200.000 e 100.000 Euro).

Articolo 23

(obblighi del beneficiario dell'aiuto *de minimis* e del Comune)

- (1) Per poter ricevere i fondi, il beneficiario dell'aiuto deve avere un conto corrente nella Repubblica di Slovenia.
- (2) Il beneficiario deve trasmettere, unitamente alla domanda di erogazione, la seguente documentazione:
- dichiarazione scritta circa eventuali altri aiuti *de minimis* ricevuti quale beneficiario o impresa unica ai sensi del presente o di altri regolamenti *de minimis* nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e di quello attuale;
 - dichiarazione scritta in merito ad altri aiuti già ricevuti (o richiesti) per gli stessi costi ammissibili e l'assicurazione che l'importo dell'aiuto *de minimis* concesso non supererà i massimali autorizzati e le intensità di aiuto stabilite in altre norme;
 - elenco delle imprese con partecipazioni ed altri simili diritti, per poter verificare l'importo totale degli aiuti *de minimis* già ricevuti da tutte le società collegate;
 - dichiarazione di separazione delle attività o dei costi, come previsto dall'articolo 18, comma 7, del presente Regolamento.
- (3) Il comune informerà per iscritto il destinatario in merito alla decisione:
- nel caso l'aiuto venga concesso in base alla regola *de minimis* in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione.

Articolo 24

MISURA 6: Aiuti agli investimenti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari e agli investimenti in attività non agricole nelle aziende agricole – *de minimis*

- (1) L'obiettivo dell'aiuto è promuovere e favorire la differenziazione delle attività dell'azienda agricola nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ed alimentari e di espandere le attività non agricole nelle aziende agricole.
- (2) Le richieste di stanziamento di aiuti ai sensi della presente misura devono essere presentate dal titolare dell'azienda agricola o da altra persona autorizzata.
- (3) Costi ammissibili:
- costruzione o ristrutturazione di fabbricati destinati all'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e per le attività non agricole nelle aziende agricole;
 - costi per l'acquisto di attrezzature e impianti per le attività di trasformazione e commercializzazione nelle aziende agricole e per le attività non agricole;
 - costi generali relativi all'attuazione dell'investimento (costi di redazione dei documenti di progetto per gli investimenti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari e per gli investimenti in attività non agricole nelle aziende agricole).
- (4) Non vengono concessi aiuti per:
- capitale circolante;
 - costi relativi ai contratti di locazione;
 - investimenti legati alla produzione di biocarburante da colture alimentari;

- investimenti per conformarsi alle norme UE applicabili; e
 - in caso di violazione di eventuali divieti o restrizioni stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ("Regolamento (UE) n. 1308/2013"), anche se tali divieti o restrizioni si riferiscono unicamente al sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento.
- (5) I beneficiari dell'aiuto sono aziende agricole di cui all'articolo 7, primo comma, secondo alinea, del presente regolamento, che si occupano di produzione agricola primaria su almeno 1 ettaro di terreno agricolo comparabile.
- (6) Condizioni di ammissibilità:
- presentazione di pezze giustificative relative all'iscrizione dell'attività e dell'idoneità a svolgere l'attività;
 - presentazione della relativa autorizzazione per l'investimento, ove necessario ai sensi delle norme edilizie;
 - in caso di investimento soggetto a valutazione di impatto ambientale ai sensi della Direttiva 2011/925/UE, presentazione della VIA assieme alla domanda di aiuto;
 - documentazione progettuale dell'investimento e, ove ammissibile, i documenti giustificativi di tali costi;
 - parere sulla fattibilità e sulla sostenibilità economica dell'investimento, redatto dal servizio tecnico di competenza;
 - offerte ovvero preventivi per gli investimenti previsti;
 - dopo la conclusione dell'investimento, è necessario svolgere l'attività nell'azienda agricola per almeno 5 anni;
 - altre condizioni definite nel bando di gara.
- (7) Intensità dell'aiuto:
- fino al 50 % dei costi ammissibili.
- (8) In deroga al capoverso precedente, l'aiuto sarà ridotto di conseguenza se la somma concessa dovesse superare l'importo totale degli aiuti *de minimis* di cui all'articolo 21, paragrafo 7, del presente Regolamento.
- (9) L'importo totale dell'aiuto concesso non può superare i 5.000 Euro all'anno per azienda. L'azienda deve continuare con lo svolgimento dell'attività per almeno 5 anni dopo il completamento dell'investimento.

Articolo 25

MISURA 7: Aiuti per l'istruzione e la formazione in attività extra-agricole nell'azienda agricola e nella trasformazione e commercializzazione

- (1) L'obiettivo dell'aiuto è raggiungere un livello più elevato di istruzione e formazione professionale per gli agricoltori e i loro familiari nelle attività extra-agricole dell'azienda e nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli diversi dalla produzione agricola primaria.
- (2) I costi ammissibili sono:
- spese di iscrizione e partecipazione a corsi, seminari, lezioni ed escursioni professionali legate ad attività extra-agricole e alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
 - spese di trasporto e costi di partecipazione a visite professionali legate ad attività extra-agricole e alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

- costi per materiali tecnici nell'ambito di istruzione e formazione per attività extra-agricole e alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
 - costi di partecipazione a fiere legate ad attività extra-agricole e alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
- (3) I beneficiari dell'aiuto sono aziende agricole di cui all'articolo 7, primo comma, secondo alinea, del presente regolamento, che si occupano di produzione agricola primaria su almeno 4 ettari di terreno agricolo comparabile.
- (4) Condizioni di ammissibilità:
- fattura o pezze giustificative dei costi per i quali viene inoltrata la domanda di stanziamento di aiuti;
 - programma di istruzione o formazione legato alle attività extra-agricole dell'azienda agricola o alla trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli;
 - altre condizioni definite nel bando di gara.
- (5) Intensità dell'aiuto:
- fino al 100 % dei costi ammissibili.
- (6) L'importo totale dell'aiuto concesso non può superare i 2.000 Euro all'anno per azienda.
- (7) In deroga al capoverso precedente, l'aiuto sarà ridotto di conseguenza se la somma concessa dovesse superare l'importo totale degli aiuti *de minimis* di cui all'articolo 21, paragrafo 7, del presente Regolamento.

IV. ALTRE MISURE COMUNALI

Articolo 26

MISURA 8: Sostegno alle attività di associazioni o società attive nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali

- (1) L'obiettivo della misura è fornire un sostegno finanziario alle attività di società ovvero associazioni nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali del comune, cui fondazione ed attività non hanno scopo di lucro.
- (2) I beneficiari dell'aiuto sono associazioni e gruppi di interesse registrati (associazioni) attivi nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e dello sviluppo rurale nel territorio del comune e registrati in Slovenia.
- (3) Non verranno concessi aiuti a programmi per i quali sono già stati ottenuti finanziamenti da altri bandi del Comune città di Capodistria ovvero i cui programmi sono già stati finanziati in qualsiasi modo dal bilancio comunale, nonché ad associazioni le cui attività sono a scopo di lucro.
- (4) Le domande di stanziamento di aiuti nell'ambito della presente misura devono essere presentate dal rappresentante legale dell'associazione ovvero da una persona munita di idonea delega.
- (5) I costi ammissibili sono:
- costi materiali per la gestione delle associazioni,
 - costi di manutenzione ordinaria e di investimento dei locali e delle attrezzature utilizzate per l'attività dell'associazione,
 - acquisto di attrezzature,
 - costi per lo svolgimento di attività nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali quali:
 - o attività di conservazione del patrimonio culturale, artigianato, promozione delle attività dell'associazione (opuscoli),

- costi materiali connessi con l'attuazione di attività senza scopo di lucro nell'ambito dei programmi di associazioni e società,
- visita delle best practice,
- organizzazione di mostre,
- presentazione usi e costumi,
- organizzazione ovvero partecipazione a vari concorsi sull'agricoltura, e
- altre attività associative no profit.

(6) Le condizioni di ammissibilità degli aiuti sono:

- la sede dell'associazione deve trovarsi nel Comune città di Capodistria ovvero i programmi devono essere realizzati nel predetto comune,
- i programmi devono prevedere il coinvolgimento di membri ovvero partenariati con sede sul territorio del Comune città di Capodistria,
- il programma annuale dell'associazione deve essere valutato in termini finanziari e nei contenuti,
- deve essere rappresentata una chiara struttura delle entrate e delle uscite e di altre fonti di finanziamento (non di bilancio),
- è necessario garantire personale e strutture per lo svolgimento dei lavori.

(7) I criteri dettagliati e quelli necessari per l'assegnazione dei fondi nell'ambito della misura di cui al presente articolo vengono stabiliti con il bando di gara.

(8) L'intensità dell'aiuto è pari al 100 % dei costi ammissibili del programma finanziario dell'associazione in un anno solare, ma non superiore a 4.000 Euro per associazione.

V. SUPERVISIONE E SANZIONI

Articolo 27

(supervisione e sanzioni)

- (1) L'uso previsto dei fondi di bilancio per la conservazione e lo sviluppo dell'agricoltura e delle aree rurali del comune, ottenuti in base al presente regolamento ovvero al bando di gara, viene monitorato e verificato presso i beneficiari dall'ufficio comunale di competenza per il settore dell'agricoltura, o da altro soggetto autorizzato dal sindaco. Anche il Comitato di controllo del Comune ha facoltà di verificare la destinazione dell'utilizzo dei fondi.
- (2) Nel caso venisse accertato che i fondi concessi sono stati utilizzati in parte o del tutto indebitamente, che il beneficiario ha fornito informazioni false per uno qualsiasi degli scopi per i quali i fondi sono stati ottenuti, o che il beneficiario ha già ottenuto un finanziamento per lo stesso scopo e dalla stessa fonte, il beneficiario dovrà restituire i fondi concessi per l'intera somma stanziata, maggiorata degli interessi legali dovuti e da calcolarsi dalla data di erogazione fino alla data di rimborso.
- (3) Ai sensi del presente regolamento, nei casi di cui al capoverso 2 del presente articolo, il beneficiario perderà il diritto di ricevere finanziamenti per cinque anni successivi.
- (4) Ai sensi del presente regolamento, nel caso il beneficiario non utilizzasse i fondi concessi entro il termine pattuito per motivi ingiustificati o per violazione delle regole del bando, perderà il diritto di ricevere fondi per due anni successivi.

VI. CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

Articolo 28

Il beneficiario e il comune devono conservare tutta la documentazione relativa alla concessione degli aiuti ai sensi del presente regolamento per 10 anni dalla data di stanziamento.

VII. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Regolamento sulla conservazione e la promozione dello sviluppo nei settori agricolo e nelle zone rurali nel Comune città di Capodistria per il periodo di programmazione 2015-2020 (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 76/2015) cessa di essere applicato.

Articolo 30

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.

Numero: 331-52/2023

Data: 26 ottobre 2023

COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA

IL SINDACO

Aleš Bržan